



Fondazione Onlus
Casa di Riposo "Città di Sondrio"
Via Don Guanella, 36 – 23100 Sondrio- Tel. 0342/541011 – Fax, 0342/541050
e-mail: segreteria@rsasondrio.it - C.F. 80000270142 – P. IVA 00401580147

Regolamento per l'ammissione al Centro Diurno Integrato e la dimissione (C.D.I.)

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le modalità di ammissione e dimissione dal centro diurno integrato (C.D.I.) gestito dalla fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio (di seguito per brevità denominata "fondazione") avente sede a Sondrio in via Don Guanella n.36.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (ex d.g.r. n.8494 del 22 marzo 2002)

Il centro diurno integrato accoglie persone con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, purchè senza gravi disturbi comportamentali;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale per le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa;
- in condizioni psico-fisiche tali da poter raggiungere con un trasporto protetto il C.D.I.;
- residenti nei comuni appartenenti al distretto di Sondrio.

Non sono ammissibili persone autosufficienti, né persone che già fruiscono di servizi residenziali sociosanitari, né anziani con elevate esigenze clinico-assistenziali, con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane/adulta con disabilità.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'anziano o il suo familiare che intende presentare richiesta di ammissione al C.D.I. può chiedere informazioni alla fondazione e ritirare il modello di domanda presso la sede di via Don Guanella n. 36, Sondrio.

La domanda di ammissione, corredata dalla valutazione sanitaria, deve essere presentata all'ufficio relazioni con il pubblico della fondazione e deve indicare le modalità di utilizzo del servizio (full-time, part-time con giorni di frequenza; ingresso a tempo determinato o indeterminato).

La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare su apposito modulo di aver letto il presente regolamento e di accettare tutte le norme in esso contenute.

4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La Fondazione, valutata la situazione sociosanitaria del richiedente l'ammissione al C.D.I., verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità individuati nell'articolo 1 del presente regolamento.

In casi particolari, si riserva di approfondire la valutazione, anche mediante visita medica e colloquio.

5. AMMISSIONE AL C.D.I.

Nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del precedente articolo 4 indichi l'appropriatezza dell'inserimento al C.D.I., la fondazione provvederà, in caso di disponibilità del posto, a dar corso all'ammissione secondo le modalità descritte nel protocollo di accoglienza.

Se tutti i posti del centro sono occupati, la domanda è inserita in lista d'attesa.

6. GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA E DELLE AMMISSIONI

La fondazione inserisce le domande di ingresso al C.D.I. in lista d'attesa secondo il criterio cronologico della data di presentazione.

Quando si libera un posto al centro, la direzione della fondazione dà corso ad una nuova ammissione assegnando priorità ai seguenti requisiti combinati:

- anzianità della domanda;
- modalità richiesta per l' utilizzo del servizio corrispondente alla disponibilità (es.: qualora vi sia un posto libero a tempo pieno su tutta la settimana, è assegnata priorità al richiedente l'ammissione disponibile a fruire del servizio a tempo pieno).

La Fondazione, al fine di mantenere un equilibrato rapporto operatori/Ospiti, nonché una buona qualità di fruizione del servizio per tutti gli utenti, si riserva la facoltà, valutata la situazione complessiva degli Ospiti del Centro e il relativo carico assistenziale, di sospendere l'ammissione di persone che presentano gravi demenze, ancorchè senza disturbi comportamentali, o abbisognano di prestazioni sanitario-assistenziali al di sopra dello standard gestionale del C.D.I. Tale misura è disposta dal direttore sanitario e formalizzata con motivata relazione.

La proposta di ammissione viene formulata dalla fondazione con comunicazione telefonica.

Da tale proposta decorre il termine perentorio di tre giorni per l'accettazione dell'ammissione che deve essere effettuata per iscritto dall'interessato o dalla persona indicata sulla domanda

Il mancato ingresso entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia all'ammissione.

In casi eccezionali (ricovero ospedaliero, malattia ecc.) potrà essere giustificata la temporanea impossibilità d'ingresso e la conservazione della domanda al medesimo posto della lista d'attesa.

7. RINUNCIA ALL'INGRESSO

La rinuncia all'ingresso, tacita o espressa, determina la cancellazione dalle liste.

8. AMMISSIONE TEMPORANEA

La fondazione, nei casi in cui la situazione dell'ospite richieda una verifica circa la possibilità di un buon inserimento al centro e/o di una proficua convivenza con gli altri ospiti, può disporre l'ammissione temporanea al C.D.I. per due mesi al termine dei quali gli operatori esprimono un parere sull'opportunità o meno di dar corso all'ammissione a tempo indeterminato.

9. PRIORITA' D'INGRESSO IN R.S.A.

Qualora le condizioni di un Ospite del C.D.I. divengano tali da non essere più compatibili con la permanenza su tale unità d'offerta, la Fondazione propone l'ingresso in R.S.A. con assegnazione di priorità.

Nel caso di rifiuto della proposta, darà corso alla dimissione dell'Ospite dal C.D.I.

10. DIMISSIONE

La fondazione può procedere alla dimissione dell'ospite nei seguenti casi:

- a. per mancato pagamento della retta per tre mesi consecutivi o non accettazione dell'aumento di retta disposto dal consiglio di amministrazione.
- b. Qualora sopravvenga una situazione che renda impossibile la permanenza dell'ospite al C.D.I. accertata e documentata dal direttore sanitario della fondazione.
- c. In caso di assenza superiore a quindici giorni non motivata da ricovero ospedaliero o da altre ragioni ritenute giustificative ad insindacabile giudizio della direzione della fondazione.
- d. Revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o del consenso allo svolgimento degli atti medici di tutela della salute contraddistinti ai punti 1 e 2 dell'allegato B (modulo per la raccolta del consenso).

Il presente regolamento sostituisce in toto il precedente ed entra in vigore il giorno 29/10/2019.